



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/09/2021

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 26.05.2021, preceduto da reclamo, il ricorrente evidenzia di aver subito, in data 20/10/2020, una limitazione ad operare sul proprio conto corrente aperto presso una filiale dell'intermediario. In particolare, sarebbe stata inibita la domiciliazione bancaria delle utenze ivi addebitate, nonché impedita la libera movimentazione in entrata ed in uscita delle somme che ivi vi transitano, quali la pensione del ricorrente, per il cui prelievo è necessaria di volta in volta, l'autorizzazione della sede centrale. In data 29/01/2021, l'intermediario, in riscontro al reclamo, riferiva che la limitazione all'operatività del conto corrente costituiva una misura necessaria nell'ambito del processo di adeguata verifica rafforzata imposto alla Banca dalla vigente normativa antiriciclaggio, senza altro specificare. Seguiva una ulteriore diffida, inviata anche per conoscenza alla Banca di Italia, alla quale l'intermediario non avrebbe fornito riscontro. Parte ricorrente sottolinea di aver sempre fornito, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ragion per cui sembrerebbe ingiustificata la limitazione ad operare sul proprio conto corrente. Nell'ottica di un reciproco obbligo di pronta e diligente cooperazione, l'intermediario avrebbe dovuto mettere il cliente nella condizione di comprendere tutte le informazioni che era necessario comunicare (o eventualmente integrare) invece di disporre in automatico la limitazione del conto corrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce, di aver fornito più volte ai ricorrenti tutte le informazioni richieste, sia per le vie brevi, sia in riscontro al reclamo e di aver riferito all'Autorità di vigilanza ogni chiarimento circa l'operatività del conto. Nel merito, evidenzia che il ricorrente, a seguito delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, era stato allocato in una fascia di rischio classificata come "alta". Tale circostanza avrebbe imposto alla banca di applicare le misure di c.d. adeguata verifica rafforzata tra le quali la normativa include la "richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo". La richiesta di cui sopra avrebbe dato esito positivo, ma subordinato ad un iter autorizzativo circa l'eseguibilità delle singole operazioni richieste dai clienti al fine di scongiurare il rischio di un utilizzo improprio del rapporto. La limitazione di operatività sarebbe, pertanto, legittima considerando che già in caso di verifica "semplice" la normativa esigerebbe un controllo costante del rapporto continuativo. L'intermediario rileva, inoltre, che tali misure comporterebbero comunque un minimo disagio per la clientela in quanto si risolverebbero in una breve attesa. Peraltro, l'operatività del conto sarebbe stata sempre garantita e nessuna operazione sarebbe stata rifiutata.

In sede di repliche e controrepliche, le parti contestano le rispettive difese ed insistono in atti.

DIRITTO

La questione sottoposta a quest'Arbitro concerne la legittimità del blocco dell'operatività di un conto corrente bancario al fine del rispetto degli obblighi imposti (anche) agli intermediari finanziari dal sopracitato d. lgs. 231/2007 in materia di adeguata verifica periodica della clientela. Verifica, questa, che presuppone necessariamente la cooperazione della clientela nel fornire le informazioni richieste e che - se e finché non espletata a causa della mancata cooperazione richiesta - comporta l'obbligo dell'intermediario di astenersi dal compiere operazioni che coinvolgano quel cliente, sino al punto da legittimare l'interruzione totale di ogni rapporto contrattuale con costui e quindi anche, tipicamente, il blocco del conto corrente attraverso il quale il cliente opera. 5. Tanto risulta, in particolare, dall'art. 21 del predetto d. lgs. 231/2007 (rubricato: "Obblighi del cliente") secondo cui "I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza".

Tanto premesso, deve ritenersi che il punto di equilibrio fra ciò che, nell'ottica di tale disciplina, è esigibile dal cliente e ciò che invece è esigibile dall'intermediario ai fini di un corretto svolgimento del rapporto contrattuale, debba identificarsi in un reciproco obbligo di pronta e diligente cooperazione, tale per cui il cliente è chiamato a fornire senza indugio tutte le informazioni richieste, mentre l'intermediario è tenuto a mettere il cliente nella condizione di farlo, rendendogli prontamente e chiaramente percepibili tutte le informazioni che è necessario comunicare (o eventualmente integrare), non potendo altrimenti il ritardo o della mancata indicazione delle informazioni necessarie addebitarsi a colpa del cliente.

Nel caso de quo, parte resistente evidenzia che, a seguito delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, il ricorrente era stato allocato in una fascia di rischio classificata come "alta" e che tale circostanza avrebbe imposto alla banca di applicare le misure di c.d.



adeguata verifica rafforzata tra le quali la normativa include la “richiesta dell’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo”.

La richiesta di cui sopra avrebbe dato esito positivo, ma subordinato ad un iter autorizzativo circa l’eseguibilità delle singole operazioni richieste dai clienti al fine di scongiurare il rischio di un utilizzo improprio del rapporto.

Peraltro, l’operatività del conto sarebbe stata sempre garantita e nessuna operazione sarebbe stata rifiutata.

Ciò posto, tra gli obblighi di adeguata verifica rafforzata previsti dal d.lgs. 231/2007, ai fini del caso in esame, viene in rilievo quanto stabilito dall’art. 25 del d.lgs. 231/2007 secondo cui “i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.

Ai sensi della parte IV, sezione II, delle *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*, *“le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell’intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività di controllo costante del rapporto continuativo”*.

Tra queste le Disposizioni prevedono anche, nell’ambito di una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni la *“richiesta dell’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo”*, misura asseritamente adottata dall’intermediario nel caso in esame.

Ciò premesso, dall’esame della documentazione versata in atti non risulta fornita alcuna prova, da parte del ricorrente, circa l’effettiva inibizione di singole operazioni, quali domiciliazione di utenze (che invece dalle evidenze contabili risultano addebitate), né con riferimento al prelievo o meno della pensione.

Parte ricorrente evidenzia, altresì, che, nell’ottica di un reciproco obbligo di pronta e diligente cooperazione, l’intermediario avrebbe dovuto comunque mettere il cliente nella condizione di comprendere tutte le informazioni che era necessario comunicare (o eventualmente integrare) invece di disporre in automatico la limitazione del conto corrente. In quest’ottica, dunque, parte ricorrente contesta, più che la legittimità delle misure adottate in ossequio alla normativa antiriciclaggio, la conformità a buona fede e correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario.

Sul punto, si richiama quanto ritenuto dal Collegio di Roma, con la decisione n. 17496 del 21 dicembre 2017, secondo cui *“il rispetto della disciplina antiriciclaggio non esime l’intermediario dall’osservare, nell’ambito del proprio rapporto contrattuale con il cliente, i principi generali di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., che impongono a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali”*.

Dal riscontro al reclamo, inoltre, risulta che il resistente ha fornito indicazioni circa le motivazioni che hanno condotto alla limitazione dell’operatività del conto, rappresentando che lo stesso si è reso necessario in forza della normativa antiriciclaggio.

Tenuto conto che, tuttavia, non vi è alcuna prova circa l’effettivo limite all’operatività del conto e del diniego di operazioni, il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI